

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 novembre 2025

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1465** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 25/2025 IN MATERIA DI INTERVENTI REGIONALI DI SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E COMMERCIALI.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 28 luglio 2025, n. 25 (Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- b) richiamata la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2021/2027 (S3VdA), approvata con deliberazione n. 1673 in data 13 dicembre 2021, che nell'ambito delle "sfide" individuate prevede di sostenere le PMI per consentire loro di affrontare al meglio la transizione digitale e verde, e, nell'ambito delle aree tematiche "Montagna sostenibile" e "Montagna intelligente", contempla azioni per la transizione digitale, per la transizione verde e per l'innovazione;
- c) dato atto che gli investimenti finanziati con la l.r. 25/2025 rientrano a pieno titolo nell'attuazione della suddetta Strategia di Specializzazione Intelligente S3VdA poiché intendono contribuire al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, all'efficienza degli investimenti e alla complementarità tra le politiche di sviluppo economico, ambientale e territoriale;
- d) richiamato l'articolo 11 della l.r. 25/2025 che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione della legge, compresi i regolamenti eurounitari in materia di aiuti di Stato applicabili, gli ulteriori aspetti e dettagli sulle iniziative agevolabili, l'elencazione delle tipologie di spesa non ammissibili, l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande;
- e) dato atto che i competenti uffici dell'Assessorato turismo, sport e commercio, previo confronto con le Strutture regionali competenti in materia di energia ed ambiente, hanno elaborato le disposizioni attuative necessarie per definire i regimi di aiuto applicabili, i dettagli sulle iniziative agevolabili, l'elencazione delle tipologie di spesa non ammissibili, l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande e gli aspetti procedurali necessari per dare attuazione alla legge;
- f) preso atto del parere prot. n. 3166 in data 13 ottobre 2025 rilasciato dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, in merito alla compatibilità dei contenuti delle disposizioni applicative allegate con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato;
- g) ravvisata, pertanto, la necessità di approvare le allegate disposizioni attuative della l.r. 25/2025, relativa agli interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696, in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- i) considerato che il Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport e commercio ha rilasciato parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- j) su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- k) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le allegate disposizioni attuative della l.r. 25/2025, relativa agli interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali;
- 2) di dare atto che le spese per gli interventi di cui al punto 1) troveranno copertura sui capitoli U0029131 (Contributi agli investimenti ad altre imprese a sostegno delle attività turistico-ricettive) e U0029132 (Contributi agli investimenti ad altre imprese a sostegno delle attività commerciali), nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

§

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2025, N. 25.

Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2025, n. 25 (Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali), gli adempimenti e gli aspetti, anche procedurali, per l'attuazione della medesima legge, i regolamenti eurounitari in materia di aiuti di Stato applicabili, gli aspetti e dettagli sulle iniziative agevolabili, le tipologie di spesa non ammissibili, l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande.
2. Gli investimenti finanziati con la l.r. 25/2025 rientrano nell'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 2021/2027 (S3VdA), approvata con deliberazione n. 1673 in data 13 dicembre 2021, poiché intendono contribuire al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, all'efficienza degli investimenti e alla complementarità tra le politiche di sviluppo economico, ambientale e territoriale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) PMI: le piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e sue successive modifiche e integrazioni;
 - b) Unità locale: la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile al contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale; nel solo caso delle case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), per unità locale si intende la singola unità abitativa.
 - c) Iniziativa: la progettazione ed attuazione di un investimento avente una delle finalità individuate dagli articoli 4 e 7 della l.r. 25/2025;
 - d) Intervento: l'insieme delle attività connesse alla attuazione di una o più iniziative;
 - e) Soggetto competente:
 - per le iniziative riferite alle attività commerciali, di cui al Capo III della l.r. 25/2025, la Struttura o l'Unità organizzativa regionale competente in materia di gestione dei procedimenti di finanziamento degli investimenti a favore delle imprese commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande;
 - per le iniziative riferite alle attività turistico-ricettive, di cui al Capo II della l.r. 25/2025, la Struttura o l'Unità organizzativa regionale competente in materia di gestione dei procedimenti di finanziamento degli investimenti a favore delle imprese operanti nel settore della ricettività turistica alberghiera, extralberghiera e dei complessi ricettivi all'aperto;
 - f) Intervento avviato:

- nel caso di lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, che richiedono il permesso di costruire di cui all'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), intervento per il quale è stata presentata allo Sportello Unico degli Enti Locali la Comunicazione di Inizio Lavori, oppure è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo un contratto o un ordine che rendano irreversibile l'investimento;
 - nel caso di lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, che richiedono la SCIA edilizia di cui all'articolo 61 della l.r. 11/1998, intervento per il quale è stata presentata la SCIA edilizia, oppure è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo un contratto o un ordine che rendano irreversibile l'investimento;
 - nel caso di lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, che non sono subordinati a permesso di costruire e non sono soggetti a SCIA edilizia, intervento per il quale sono iniziate le lavorazioni, oppure è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo un contratto o un ordine che rendano irreversibile l'investimento;
 - nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, intervento per il quale è iniziata la consegna o la fase di installazione, oppure è stato assunto un impegno giuridicamente vincolante, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo un contratto o un ordine che rendano irreversibile l'investimento;
- g) APE: Attestato di Prestazione Energetica, di cui alla deliberazione n. 1249 in data 4 ottobre 2021;
- h) Delocalizzazione: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da una unità locale situata in uno Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE, che comprende gli Stati membri dell'Unione Europea e Islanda, Liechtenstein e Norvegia) verso un'unità locale situata in un altro Stato contraente dell'accordo SEE.

Articolo 3

Soggetti beneficiari per il settore delle attività turistico-ricettive

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 della l.r. 25/2025:
- a) le PMI operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e all'aperto in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) essere in possesso di Partita IVA ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
 - 2) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il contributo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'articolo 12 della l.r. 25/2025, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e all'esecuzione dell'intervento;
 - b) le persone fisiche o le PMI proprietarie di strutture alberghiere e di complessi ricettivi all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla l.r. 25/2025. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;
 - c) le PMI operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera di cui alla l.r. 11/1996, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, in possesso di un titolo comprovante la piena proprietà della struttura oggetto della richiesta di contributo. Nel caso di ditta individuale, è ammessa la proprietà, la comproprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto in capo al richiedente, al coniuge, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
- Le imprese devono essere in possesso di Partita IVA ed essere iscritte nel Registro delle imprese.

Nell'ipotesi di ditta individuale non titolare della piena proprietà della struttura oggetto della richiesta di contributo, il soggetto richiedente deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'articolo 12 della l.r. 25/2025, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e all'esecuzione dell'intervento.

- d) le PMI operanti nel settore della gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), in possesso di un titolo comprovante la disponibilità dell'area attrezzata oggetto di intervento. Il soggetto richiedente il contributo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario dell'area, a conoscenza dei vincoli di cui all'articolo 12 della l.r. 25/2025, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione ed all'esecuzione dei lavori.
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 della l.r. 25/2025:
- a) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, il soggetto competente sia impossibilitato a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) le imprese che non sono in regola con l'obbligo di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

Articolo 4 **Soggetti beneficiari per il settore delle attività commerciali**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 25/2025:
- a) le PMI operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 46 Commercio all'ingrosso (con esclusione dei codici 46.18.41 e 46.18.42);
 - 47 Commercio al dettaglio (con esclusione dei codici 47.78.93, 47.92.21, 47.92.31);
 - b) le PMI appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitano un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 56.1 Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile (la categoria 56.11.2 è ammessa limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; le sottocategorie 56.11.12 e 56.11.91 sono escluse);
 - 56.2 Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione;
 - 56.3 Attività di somministrazione di bevande;
 - c) le PMI operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2025:
 - 55.20.20 Rifugi e baite di montagna, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 66.19.2 Attività di consulenza finanziaria;
 - 66.22 Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni;
 - 68.31 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari;
 - 68.32 Altre attività immobiliari per conto terzi;
 - 77.21.01 Noleggio e leasing operativo di biciclette;
 - 77.21.09 Noleggio e leasing operativo di altre attrezzature e articoli sportivi e ricreativi;
 - 79.1 Attività di agenzie di viaggio e tour operator;

- 93.11 Gestione di impianti sportivi;
- 93.12 Attività dei club sportivi;
- 93.13 Attività dei centri di fitness;
- 93.29.10 Gestione di piste e sale da ballo (limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso di Partita I.V.A. ed essere iscritti nel Registro delle Imprese;
 - 2) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente il contributo deve produrre idoneo atto col quale il proprietario, a conoscenza dei vincoli di cui all'articolo 12 della l.r. 25/2025, concede il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione, all'esecuzione dell'intervento;
- d) le persone fisiche o le PMI proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c) che intendano mantenerne la destinazione d'uso. I proprietari persone fisiche che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate alla legge. Per tali fini, i proprietari che detengano partecipazioni societarie sono sottoposti alla verifica del possesso del requisito di PMI così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, mentre quelli che risultano non possedere alcuna partecipazione sono equiparati alle piccole imprese;
- e) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale). Per i centri polifunzionali di servizio si fa rinvio alla disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1652 in data 27 maggio 2000, in attuazione dell'articolo 12 della l.r. 12/1999.
2. Non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 25/2025:
- a) le imprese per le quali, per un qualsiasi motivo, il soggetto competente sia impossibilitato a verificare la sussistenza del requisito di piccola e media impresa così come definito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - c) le imprese che non sono in regola con l'obbligo di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 1, comma 101, della L. 213/2023.

Articolo 5

Disposizioni relative alle iniziative agevolabili

1. Sono agevolabili esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate in Valle d'Aosta.
2. Sono ritenute ammissibili al contributo solo le iniziative riguardanti interventi avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.
3. Le iniziative devono essere progettate e realizzate nel rispetto della legislazione vigente e della normativa tecnica applicabile.
4. Le case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui agli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 11/1996 possono beneficiare dei contributi a condizione che tutte le unità abitative che le compongono abbiano destinazione d'uso turistico-ricettiva ai sensi dell'articolo 73 della l.r. 11/1998.

Articolo 6

Iniziative agevolabili per la riduzione dei consumi energetici, l'installazione di fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento atmosferico

1. Le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed all'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 25/2025 possono beneficiare dei contributi solo qualora soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) determinino un incremento delle prestazioni energetiche dell'unità locale tale da ottenere il miglioramento di almeno una classe energetica e la riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$, espresso in kWh/mq anno), riscontrabili dal confronto, prima e dopo l'intervento, dell'APE;
 - b) determinino una riduzione di almeno il 10% delle emissioni totali annue, per l'unità locale, del totale dei composti climalteranti, o di gas e particolati inquinanti, da intendersi come almeno uno dei seguenti composti o gruppi di composti, senza determinare aumenti delle emissioni degli altri: PM_{10} , $PM_{2,5}$, NO_x , SO_x .
2. Con riferimento al comma 1, lettera a), nel caso di unità locali composte da più unità catastali e caratterizzate dal punto di vista energetico da più APE, il raggiungimento degli obiettivi deve essere conseguito per ciascuna delle unità su cui è attuato l'intervento e, quindi, deve essere accertato per ciascuno degli APE interessati.
3. Con riferimento al comma 1, lettera b), il raggiungimento degli obiettivi deve essere conseguito senza aumentare i consumi idrici e deve essere verificato ed attestato tramite un apposito studio, redatto da un professionista, regolarmente iscritto ad un ordine professionale, che sia abilitato alla progettazione architettonica o degli impianti per l'immobile oggetto dell'intervento.
4. Lo studio di cui al comma 3 deve essere basato su una diagnosi energetica sviluppata nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dalla normativa UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 3, ed estesa all'analisi delle emissioni, considerando la piena parità di tutte le condizioni non modificate dall'intervento (a titolo esemplificativo non si può ipotizzare una riduzione dei giorni d'apertura o una variazione delle abitudini dei clienti) ed anche a parità di mix energetico per l'energia elettrica prelevata dalle rete; in assenza di elementi sufficienti per la diagnosi dello stato precedente l'intervento (a titolo esemplificativo per attività avviata da meno di un anno o su cui sono stati realizzati da meno di un anno precedenti interventi), la diagnosi deve prendere in considerazione la situazione di progetto in assenza dell'intervento oggetto di richiesta di contributo.
5. Nel caso in cui l'iniziativa comporti la costruzione di nuovi volumi (a titolo esemplificativo per ubicarvi impianti per la produzione o l'accumulo di energia), e fermi restando i principi di limitazione del consumo di suolo, i consumi e le emissioni relative ai nuovi spazi devono essere computati ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 7

Iniziative agevolabili per la riduzione dei consumi idrici e il riuso delle acque piovane

1. Le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ed all'articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 25/2025 possono beneficiare dei contributi solo qualora soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) determinino una riduzione di almeno il 10% dei consumi idrici da acquedotto o da corpi idrici superficiali o sotterranei; la riduzione può essere raggiunta mediante la riduzione dei consumi idrici finali, eventualmente anche tramite sistemi di recupero parziale dell'acqua consumata, o con il riuso delle acque piovane;
 - b) determinino una riduzione del convogliamento in fognatura delle acque piovane, tramite sistemi di raccolta o smaltimento delle acque piovane, che captino almeno il 50% delle superfici coperte e delle

superfici pavimentate in modo artificiale (a titolo esemplificativo e non esaustivo cortili, viabilità interna, campi sportivi...).

2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 deve essere conseguito senza aumentare i consumi energetici (salvo per l'energia autoprodotta) e deve essere verificato ed attestato tramite un apposito studio, redatto da un professionista, regolarmente iscritto ad un ordine professionale, che sia abilitato alla progettazione architettonica o degli impianti per l'immobile oggetto dell'intervento.
3. Lo studio di cui al comma 2 deve:
 - a) essere basato su una diagnosi dello stato precedente l'intervento e dei relativi consumi, prendendo in considerazione i due anni precedenti allo stesso;
 - b) essere sviluppato tramite stime analitiche e metodologie proposte in letteratura o su siti specializzati;
 - c) essere riferito alla concreta attività aziendale e non solo a ipotesi generali sviluppate ai fini commerciali dai produttori o fornitori;
 - d) essere elaborato considerando la piena parità di tutte le condizioni non modificate dall'intervento (a titolo esemplificativo non si può ipotizzare una riduzione dei giorni d'apertura o una variazione delle abitudini dei clienti); in assenza dello stato precedente l'intervento (a titolo esemplificativo per attività avviata da meno di un anno o su cui sono stati realizzati da meno di un anno precedenti interventi), lo studio deve basarsi sul quadro di progetto in assenza di intervento.
4. Nel caso in cui l'iniziativa comporti la costruzione di nuovi volumi (esemplificativo e non esaustivo per ubicarvi una vasca di accumulo), e fermi restando i principi di limitazione del consumo di suolo, i consumi e le superfici relativi ai nuovi spazi devono essere computate ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Articolo 8

Iniziative agevolabili per la digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi

1. Le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed all'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 25/2025 possono beneficiare dei contributi solamente in presenza dell'adozione di tecnologie digitali che consentano modifiche significative nei processi con cui i servizi vengono gestiti dall'azienda e forniti ai clienti.
2. Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 deve essere verificato ed attestato tramite un apposito studio, redatto da un professionista, regolarmente iscritto ad un ordine professionale, che sia abilitato alla progettazione di sistemi informatici oppure che sia iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
3. Lo studio di cui al comma 2 deve:
 - a) essere basato su una diagnosi dei processi esistenti prima dell'intervento;
 - b) essere sviluppato tramite analisi e metodologie proposte in letteratura o su siti specializzati;
 - c) essere riferito alla concreta attività aziendale e non solo a ipotesi generali sviluppate ai fini commerciali dai produttori o fornitori;
 - d) essere elaborato considerando la piena parità di tutte le condizioni non modificate dall'intervento; in assenza dello stato precedente l'intervento (a titolo esemplificativo per attività avviata da meno di un anno o su cui sono stati realizzati da meno di un anno precedenti interventi), lo studio deve basarsi sul quadro di progetto in assenza di intervento.
 - e) indicare, per ciascuno dei singoli processi aziendali coinvolti, un incremento della qualità dei servizi, dell'efficienza o della produttività, quantificando l'eventuale risparmio delle risorse (tempo, risorse umane, denaro).

Articolo 9

Iniziative agevolabili per l'innovazione delle attività turistico-ricettive

1. Le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 25/2025 possono beneficiare dei contributi solamente qualora dotino l'attività turistico-ricettiva di nuove piscine o nuovi centri benessere.
2. Sono finanziabili anche iniziative di ampliamento di piscine o centri benessere esistenti, purché l'ampliamento abbia un'estensione almeno pari al 30% delle superfici preesistenti.
3. Le aree oggetto dell'intervento di nuova realizzazione o di ampliamento devono contenere, almeno per l'80% della superficie, attività che rientrino in quelle definite dalla deliberazione n. 3684 in data 11 dicembre 2009.

Articolo 10

Iniziative agevolabili per l'innovazione delle attività commerciali

1. Le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 25/2025 possono beneficiare dei contributi solo qualora innovino in misura prevalente la sede o almeno un'unità locale in cui è esercitata l'attività. La sede o l'unità locale si intendono innovate in maniera prevalente se l'investimento totale, indipendentemente da quale sia la superficie interessata dall'intervento, ha un importo non inferiore al valore Y, calcolato come:

$$Y = A \times C$$

dove:

- A è la superficie della sede o dell'unità locale, al netto degli spazi adibiti a magazzino, espressa in metri quadrati;
- C è un parametro pari a 200 euro / mq di imponibile.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso in cui il valore di A sia superiore a 750 metri quadrati, l'investimento totale richiesto è limitato a 150.000 euro di imponibile.
3. Nel caso in cui l'innovazione comprenda anche un ampliamento delle superfici, il valore di Y è calcolato al netto di tale ampliamento.

Articolo 11

Spese ammissibili a finanziamento

1. Le spese ammissibili per i lavori, le opere edili e gli impianti tecnici e tecnologici sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo o da preventivi o fatture dettagliati o documenti equipollenti. Sono ammissibili anche le lavorazioni ricomprese nel medesimo titolo edilizio purché il Direttore dei Lavori ne attesti la correlazione con gli obiettivi da raggiungere.
2. Le spese di progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza nei cantieri e collaudo sono ammissibili solamente in presenza di un titolo abilitativo di tipo edilizio. Sono ammissibili le spese relative alla progettazione d'interni e assistenza tecnica in fase di realizzazione, nonché le spese per gli studi richiesti dagli articoli 6, 7 e 8 delle presenti disposizioni.
3. Le spese ammissibili per l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, ivi comprese quelle relative al loro trasporto, sono quelle risultanti da preventivi o da fatture o da documenti equipollenti.

4. Nell'ambito delle iniziative per la digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi di cui all'articolo 8 delle presenti disposizioni, sono ammissibili, oltre a quelle definite dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 25/2025, anche le spese per:
- a) sviluppo, personalizzazione, taratura e fase di start-up di applicativi;
 - b) creazione di siti;
 - c) sviluppo e implementazione di tecnologie e spazi su cloud;
 - d) sistemi per la sicurezza informatica;
 - e) formazione digitale per i dipendenti, ove correlata all'acquisto di un nuovo applicativo.
- Limitatamente alle iniziative di cui al presente comma sono ammesse anche le spese per pc portatili e tablet.

Articolo 12

Spese non ammissibili a finanziamento

1. Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
- a) quelle fatturate in data antecedente la data di presentazione della domanda di contributo, anche se sostenute a titolo di acconto, anticipazione o caparra;
 - b) quelle per lavori su particelle catastali diverse da quelle in cui ha sede l'unità locale interessata dall'intervento, salvo che non si tratti di particelle della medesima proprietà o limitrofe, previo assenso del proprietario;
 - c) quelle non pertinenti né strettamente correlate agli obiettivi previsti dalla l.r. 25/2025, fatto salvo quanto previsto per i lavori dall'articolo 11, comma 2, delle presenti disposizioni;
 - d) quelle relative agli oneri di urbanizzazione o ad altri oneri amministrativi correlati al rilascio del titolo edilizio;
 - e) quelle relative all'acquisto di beni immobili;
 - f) quelle relative all'imposta sul valore aggiunto, a bolli o qualsiasi onere di natura fiscale, anche quando si tratta di oneri non recuperabili;
 - g) quelle relative all'APE riferita allo stato prima dell'intervento;
 - h) quelle per certificazioni ed attestazioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);
 - i) quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria di opere edili ed impianti esistenti, intese, a prescindere dalla definizione del titolo edilizio o della relativa classificazione urbanistica, come interventi periodici o a carattere di riparazione e finitura che mantengono un'opera edile o un impianto in efficienza e funzionalità, senza alterarne la struttura e la tipologia; è invece ammissibile l'aggiunta di nuovi impianti, come a titolo esemplificativo e non esaustivo un impianto fotovoltaico, o l'ampliamento di quelli esistenti;
 - j) quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchinari, attrezzature e arredi;
 - k) quelle relative a tutti i mezzi di trasporto abilitati a circolare su strada, inclusi i velocipedi, alle motoslitte ed altri mezzi da neve; possono invece essere ammessi mezzi per la movimentazione di materiali nei magazzini, quali transpallet e muletti, purché non alimentati con combustibili fossili;
 - l) quelle per impianti o sistemi direttamente alimentati con combustibili fossili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene, carbone, gas naturale, GPL; nel caso di strutture lontane dai centri abitati o su cui la presenza di vincoli territoriali o paesaggistici non consenta di realizzare tecnologie rinnovabili e non ci sia la possibilità di allacciarsi ad una rete di teleriscaldamento, possono essere ammessi interventi che prevedano impianti alimentati con gas naturale e GPL;

- m) quelle per gli impianti a biomassa che siano a servizio di edifici che non ricadano almeno in classe energetica A1, e che non abbiano tecnologia “5 stelle”, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186/2017, o superiore;
- n) quelle per realizzare o ammodernare piscine che non siano alimentate da pompa di calore o fonti rinnovabili e dotate di un sistema di recupero integrale dell’acqua, salvo le operazioni periodiche di ricambio dell’acqua;
- o) quelle per realizzare o ammodernare centri benessere che non siano alimentati da pompa di calore o da fonti rinnovabili;
- p) quelle per acquistare elettrodomestici ed apparecchiature che non abbiano almeno classe energetica A, sulla base dell’etichettatura vigente definita a livello eurounitario;
- q) quelle relative a beni di consumo, stoviglie e pezzi di scorta o ricambio;
- r) quelle per beni di importo unitario inferiore a 30,00 euro di imponibile;
- s) quelle per l’acquisto di beni usati;
- t) quelle relative a beni e opere d'arte, articoli di mera decorazione e oggettistica;
- u) quelle per slot machines, videogiochi e giochi elettronici;
- v) quelle relative a fatture o documenti equipollenti di importo inferiore ad € 400,00 di imponibile;
- w) quelle relative a beni mobili d’antiquariato o antichi;
- x) quelle per beni ad alta portabilità o promiscuità quali telefoni cellulari, pc portatili, tablet, attrezzi di minuteria, elettrodomestici dotati di ruote o organi di movimento, salvo quanto previsto all’articolo 11, comma 4, delle presenti disposizioni;
- y) quelle relative a commissioni od oneri bancari.

Articolo 13 **Combinazione di iniziative**

1. Qualora l’intervento proposto dal richiedente risponda a più iniziative agevolabili, il richiedente può presentare un’unica domanda. In questo caso devono essere raggiunti gli obiettivi previsti dalle presenti disposizioni per tutte le iniziative agevolabili (a titolo esemplificativo la riduzione nella misura richiesta sia dei consumi energetici sia di quelli idrici).
2. Nel caso di cui al comma 1, il contributo è oggetto di un’unica concessione e a ciascuna spesa verrà applicata l’intensità prevista per l’iniziativa a cui è riferita, fermo restando il limite massimo previsto dalla l.r. 25/2025, che vale per l’intervento nel suo insieme.

Articolo 14 **Regimi di aiuto applicabili**

1. I contributi possono essere concessi in osservanza delle condizioni dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023; (c.d. aiuto in regime de minimis);
 - b) regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti; (c.d. aiuto in regime GBER REG);
 - c) regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, articolo 17, relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese; (c.d. aiuto in regime GBER PMI).
2. Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, può indicare la propria preferenza per uno dei regimi di aiuto indicati al comma 1.

3. Nei casi in cui sia applicabile più di uno dei regimi di aiuto di cui al comma 1, ove il richiedente non abbia espresso una propria preferenza, il soggetto competente concede il contributo applicando l'opzione che consente la maggiore intensità del contributo.

Articolo 15

Contributi in regime de minimis

1. I contributi possono essere concessi nell'intensità percentuale prevista agli articoli 5 e 8 della l.r. 25/2025, ed entro i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile indicati dai medesimi articoli.
2. Gli interventi che non raggiungono il limite minimo di spesa ammessa non possono beneficiare del contributo (a titolo esemplificativo, un intervento di digitalizzazione di un'attività commerciale caratterizzato da una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro, quand'anche raggiungesse gli obiettivi previsti, non è ammesso a contributo).
3. Gli interventi che superano il limite massimo di spesa ammissibile, sono finanziati soltanto con riferimento ad un ammontare di spese che raggiunga tale valore massimo (a titolo esemplificativo, un intervento di riduzione dei consumi energetici per un'azienda alberghiera che abbia un costo di 400.000 euro può beneficiare del contributo soltanto per una spesa ammissibile di 250.000 euro, e in questo caso il contributo ammonterà a 100.000 euro, elevabili a 125.000 nel caso in cui sussistano le condizioni per la maggiorazione per giovani e donne, di cui agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 4, della l.r. 25/2025). Le eventuali ulteriori spese non possono essere oggetto di contributo; esse possono essere oggetto di altre agevolazioni, se associate ad un CUP differente ed oggetto di fatture separate, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti rispetto alla cumulabilità ed alla combinazione con altre agevolazioni.
4. La concessione del contributo è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.
5. L'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Articolo 16

Maggiorazione del contributo in de minimis per particolari categorie

1. La maggiorazione del 10 per cento di cui agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 4, della l.r. 25/2025 comporta un incremento di 10 punti percentuali che si applica nel caso in cui i beneficiari rientrino nelle seguenti categorie:
 - a) persone fisiche di sesso femminile e/o di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni;
 - b) imprese individuali il cui titolare sia di sesso femminile e/o di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni;
 - c) le società di persone e di capitali che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da persone fisiche di sesso femminile e/o di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Non sono computate le quote di capitale che sono in possesso di altre società, di persone o di capitale, ancorché queste abbiano a loro volta la medesima prevalenza.

2. Per i requisiti di età, si fa riferimento a quelli esistenti alla data in cui viene presentata la domanda.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, pena la restituzione della quota parte di contributo derivante dalla maggiorazione.

Articolo 17

Contributi concessi ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 651/2014

1. Per poter beneficiare dei contributi, gli interventi, oltre a rispondere agli obiettivi previsti dalla l.r. 25/2025, devono generare la fornitura di servizi aggiuntivi o un cambiamento sostanziale del processo di fornitura complessiva del servizio o dei servizi erogati dall'attività beneficiaria.
2. Per le unità locali ubicate nei comuni di Arnad, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Donnas, Fénis, Gignod, Gressan, Hône, Issogne, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Verrayes e Verrès, i contributi possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 651/2014, nell'intensità percentuale massima, corrispondente ai seguenti valori percentuali:
 - a) il 30 % delle spese ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - b) il 20 % delle spese ammissibili nel caso di medie imprese.In questo caso, il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
3. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.
4. Gli interventi che non raggiungono il limite minimo di spesa ammessa non possono beneficiare del contributo (a titolo esemplificativo, un intervento di digitalizzazione di un'attività commerciale caratterizzato da una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro, quand'anche raggiungesse gli obiettivi previsti, non è ammesso a contributo).
5. Gli interventi che superano il limite massimo di spesa ammissibile, sono finanziati soltanto con riferimento ad un ammontare di spese che raggiunga tale valore massimo (a titolo esemplificativo, un intervento di riduzione dei consumi energetici per un'azienda alberghiera che abbia un costo di 400.000 euro può beneficiare del contributo soltanto per una spesa ammissibile di 250.000 euro, e in questo caso, se si trattasse di piccola impresa, il contributo ammonta a 75.000 euro). Le eventuali ulteriori spese non possono essere oggetto di contributo; esse possono essere oggetto di altre agevolazioni, se associate ad un CUP differente ed oggetto di fatture separate, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti rispetto alla cumulabilità ed alla combinazione con altre agevolazioni.
6. Nel caso di contributi concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 non si applica la maggiorazione per giovani e donne, di cui agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 4, della l.r. 25/2025.
7. Il richiedente deve altresì confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di

contributo e si impegna a non delocalizzare l'attività nei due anni successivi al completamento dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Articolo 18

Contributi concessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014

1. Per poter beneficiare dei contributi, gli interventi, oltre a rispondere agli obiettivi previsti dalla l.r. 25/2025, devono generare la fornitura di servizi aggiuntivi o un cambiamento sostanziale del processo di fornitura complessiva del servizio o dei servizi erogati dall'attività beneficiaria.
2. I contributi possono essere concessi nell'intensità percentuale massima prevista al comma 6 dell'articolo 17 del Reg. (UE) 651/2014, corrispondente ai seguenti valori percentuali:
 - a) il 20 % delle spese ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - b) il 10 % delle spese ammissibili nel caso di medie imprese.
3. Gli interventi che non raggiungono il limite minimo di spesa ammessa non possono beneficiare del contributo (a titolo esemplificativo, un intervento di digitalizzazione di un'attività commerciale caratterizzato da una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro, quand'anche raggiungesse gli obiettivi previsti, non è ammesso a contributo).
4. Gli interventi che superano il limite massimo di spesa ammissibile, sono finanziati soltanto con riferimento ad un ammontare di spese che raggiunga tale valore massimo (a titolo esemplificativo, un intervento di riduzione dei consumi energetici per un'azienda alberghiera che abbia un costo di 400.000 euro può beneficiare del contributo soltanto per una spesa ammissibile di 250.000 euro, e in questo caso, se si trattasse di piccola impresa, il contributo ammonta a 50.000 euro). Le eventuali ulteriori spese non possono essere oggetto di contributo; esse possono essere oggetto di altre agevolazioni, se associate ad un CUP differente ed oggetto di fatture separate, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti rispetto alla cumulabilità ed alla combinazione con altre agevolazioni.
5. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano nell'attivo dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.
6. Nel caso di contributi concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 non si applica la maggiorazione per giovani e donne, di cui agli articoli 5, comma 4, e 8, comma 4, della l.r. 25/2025.

Articolo 19

Cumulabilità con altre agevolazioni

1. Così come previsto dagli articoli 4, comma 9, e 7, comma 9, della l.r. 25/2025, i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, incluse le agevolazioni fiscali, per le stesse spese ammissibili. Fanno eccezione gli incentivi gestiti dal Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.); in questo caso le spese oggetto di contributo dovranno essere identificate da un CUP differente e, in ogni caso, la somma complessiva delle agevolazioni concesse non può superare il valore totale delle medesime spese.
2. Nel caso in cui per lo stesso intervento o nell'ambito del medesimo titolo edilizio, e fermi restando i vincoli relativi alla combinazione con i mutui a tasso agevolato di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), ci siano alcune spese ammesse al contributo di cui alle presenti disposizioni ed altre spese che beneficiano di agevolazioni pubbliche diverse, le spese oggetto di contributo dovranno essere identificate da un CUP differente e fatturate in modo separato.

Articolo 20

Combinazione con i mutui a tasso agevolato di cui alla l.r. 19/2001

1. Nel caso sia stato avviato, per la medesima unità locale, un procedimento relativo alla richiesta di mutui ai sensi della l.r. 19/2001, sebbene riferito a spese ammissibili diverse o a beneficiari diversi, il contributo non può essere concesso prima della concessione dei mutui, o del rigetto della relativa richiesta.

Articolo 21

Divieto di combinazione con altri contributi di cui alla l.r. 25/2025

1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della stessa ed a condizione che eventuale precedenti contributi concessi al medesimo beneficiario o riferiti alla medesima unità locale siano già stato oggetto di erogazione a saldo.
2. Il termine di 24 mesi di cui al comma 1 non si applica con riferimento a precedenti domande di contributo che siano state oggetto di rinuncia, archiviazione o rigetto. Si applica invece nel caso di precedenti contributi revocati.
3. Le domande presentate che risultino in contrasto con quanto previsto al comma 1 sono rigettate.

Articolo 22

Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono presentate al soggetto competente, utilizzando i moduli pubblicati sul sito regionale e corredandoli di tutta la documentazione da essi prevista.
2. La presentazione delle domande è effettuata esclusivamente via PEC; in caso di difficoltà ad inviare via PEC tutta la documentazione da allegare alla domanda, il richiedente può rendere disponibili gli allegati tramite un servizio di trasferimento di file online, indicando sulla domanda il link per scaricare i documenti, che deve restare attivo per almeno 30 giorni dalla data di presentazione della stessa; la Regione ha facoltà di richiedere una copia cartacea degli elaborati aventi formato superiore a quello A3. La Regione ha facoltà di predisporre un'apposita piattaforma per la presentazione delle domande, dandone comunicazione sul proprio sito e prevedendone l'utilizzo in sostituzione dell'invio tramite PEC.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 25/2025, le domande, pena inammissibilità delle stesse, devono essere presentate prima dell'avvio degli interventi. Nel caso di lavori che richiedano il permesso di costruire, la domanda deve essere presentata dopo la comunicazione, da parte dello Sportello Unico degli Enti Locali, della conclusione della relativa istruttoria con esito favorevole.
4. Nel caso di unità locali che al momento della presentazione della domanda siano oggetto di lavori già avviati o per i quali la SCIA edilizia sia stata già presentata, possono essere oggetto di richiesta di contributo esclusivamente eventuali interventi oggetto di varianti che siano ancora da presentare al momento della presentazione della domanda di contributo. In questo caso il raggiungimento degli obiettivi previsti è valutato rispetto al quadro di progetto.

5. Gli interventi autorizzati con un unico titolo abilitativo di tipo edilizio, non possono essere oggetto di più di una domanda di contributo.
6. Le domande di contributo recano l'impegno a:
- a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1, della l.r. 25/2025;
 - b) accettare, fino alla scadenza dei periodi di cui alla lettera a), ogni controllo sull'effettiva destinazione dei beni finanziati, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 25/2025 e alle presenti disposizioni, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale su richiesta del soggetto competente;
 - c) comunicare, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, al soggetto competente, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento dello stesso;
 - d) comunicare al soggetto competente le date di inizio e di ultimazione dell'intervento oggetto della domanda;
 - e) completare l'intervento nei termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 25/2025.
7. Nelle domande, il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- a) eventuali agevolazioni di cui il richiedente ha beneficiato o intende beneficiare per la medesima iniziativa, per il medesimo intervento o nell'ambito di spese diverse riconducibili al medesimo titolo abilitativo di tipo edilizio;
 - b) la sussistenza di eventuali entità controllate (di diritto o di fatto) dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 2023/2831, o di eventuali operazioni di fusione, scissione o acquisizione, di cui all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del Regolamento (UE) n. (UE) 2023/2831, che possono rilevare ai fini della definizione di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento;
 - c) l'attività aziendale svolta e le finalità dell'investimento;
 - d) il titolo di godimento dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - e) le date previste per l'inizio e la fine dell'intervento;
 - f) nel caso di lavori edili o impiantistici la corrispondenza degli elaborati progettuali trasmessi con quelli che sono stati presentati o che saranno presentati allo Sportello Unico degli Enti Locali per il titolo abilitativo edilizio;
 - g) nel caso di iniziative finalizzate a determinare un incremento delle prestazioni energetiche dell'unità locale, la registrazione dell'impianto termico sul portale CIT-VDA (Catasto Impianti Termici), indicandone il codice identificativo;
 - h) nel caso di iniziative finalizzate a determinare un incremento delle prestazioni energetiche dell'unità locale che soddisfino la condizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni, di disporre di un APE in corso di validità, redatto successivamente al 1° luglio 2017 e regolarmente registrato sul portale regionale Beauclimat (Catasto Energetico), indicandone il codice di registrazione, la classe energetica ed il valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile;
 - i) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica proprietaria di una struttura, tutte le eventuali partecipazioni societarie rilevanti ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di PMI così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
8. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione, che deve essere vistata dal richiedente:
- a) atto di provenienza o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative per le quali è richiesto il contributo;
 - b) preventivi di spesa o documenti equipollenti per l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali, indicanti, nel caso di elettrodomestici ed

apparecchiature elettriche, la relativa classe energetica, e, nel caso di impianti a biomassa, la relativa tecnologia ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186/2017;

- c) progetto delle opere edili ed impiantistiche, redatto da un professionista abilitato e composto da: piante, sezioni, prospetti e schemi tecnici debitamente quotati ed elaborati in scala non inferiore a 1:100; planimetrie recanti le superfici dei singoli vani e la loro specifica destinazione; relazione tecnica ed eventuali relazioni specialistiche; documentazione fotografica riguardante l'immobile nel mese antecedente a quello di presentazione della domanda; computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, o preventivi, atti a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare; per i complessi ricettivi all'aperto, planimetria, in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei percorsi, delle piazzole e dei fabbricati adibiti a servizi;
- d) scheda tecnica riferita alla strategia S3VdA, elaborata compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito regionale;
- e) nel caso di iniziative finalizzate a determinare un incremento delle prestazioni energetiche dell'unità locale che soddisfino la condizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni, una simulazione dell'APE post intervento, sottoscritta dal progettista o da un certificatore energetico abilitato per la Valle d'Aosta;
- f) lo studio o gli studi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 delle presenti disposizioni, per la relativa tipologia di iniziative;
- g) nel caso di iniziative per l'innovazione delle attività commerciali, planimetria in scala non inferiore a 1:100, redatta da un professionista abilitato, e relazione di calcolo dei parametri di cui all'articolo 10 delle presenti disposizioni;
- h) nel caso di lavori che richiedano il permesso di costruire, la comunicazione, da parte dello Sportello Unico degli Enti Locali, della conclusione della relativa istruttoria con esito favorevole;
- i) nel caso di domande presentate da imprese, il contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 101, della L. 213/2023, secondo le tempistiche fissate dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali).

Articolo 23

Istruttoria relativa alle domande di contributo

1. La decorrenza del termine per il procedimento amministrativo inizia dalla data di ricevimento della relativa domanda.
2. Il soggetto competente acquisisce il CUP e lo comunica al richiedente insieme all'avvio del procedimento.
3. Il richiedente ha facoltà, con le medesime modalità con cui ha presentato la domanda, di richiedere in presenza di specifiche motivazioni, straordinarie e documentate, una sospensione dell'istruttoria, un'unica volta e per un periodo non superiore a 4 mesi; tale termine può essere prorogato esclusivamente se sussiste un altro procedimento della Pubblica Amministrazione che non consenta al richiedente di disporre degli elementi amministrativi necessari per dare corso all'iniziativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se è stata riaperta un'istruttoria sul titolo edilizio o su una delle autorizzazioni ad esso correlate). Alla scadenza del periodo di sospensione, ove il richiedente non abbia richiesto di riprendere il procedimento, il soggetto competente avvia il procedimento di archiviazione della domanda, dandone comunicazione al richiedente.
4. Il richiedente, qualora intenda modificare l'intervento oggetto della richiesta, è tenuto a richiederne l'archiviazione, con le medesime modalità con cui ha presentato la domanda, della domanda presentata ed a presentare una nuova domanda.
5. Le istruttorie sono avviate secondo l'ordine di presentazione delle domande.

6. Il soggetto competente verifica la completezza, la regolarità formale e la validità tecnica della domanda e della documentazione presentata, nonché i requisiti dei soggetti richiedenti. Nell'ambito dell'istruttoria, il soggetto competente ha facoltà di effettuare un sopralluogo per visionare lo stato dei luoghi.
7. Il soggetto competente ha facoltà di sospendere il procedimento per chiedere chiarimenti o integrazioni, per non più di una volta sulla documentazione presentata ed una sulle integrazioni trasmesse a richiesta della Regione. In caso di mancata presentazione delle integrazioni nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il soggetto competente avvia il procedimento di rigetto della domanda, dandone comunicazione al richiedente.
8. Il soggetto competente può escludere o ridurre parte della spesa definiti nella documentazione presentata, sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici.
9. Il soggetto competente ha facoltà, nel corso dell'istruttoria, di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, individuati negli Enti Strumentali o società in house della Regione o in altri soggetti selezionati nel rispetto della normativa vigente.
10. Il soggetto competente ha facoltà di segnalare agli Ordini professionali competenti per territorio e per materia gli eventuali studi di cui agli articoli 6, 7 e 8 delle presenti disposizioni che presentino particolari anomalie, forzature o incongruenze.
11. L'istruttoria deve essere conclusa entro 90 giorni, al netto dei periodi di sospensione.
12. L'istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità a contributo della domanda e la determinazione della spesa ammessa a contributo ovvero, ove non sussistano i requisiti previsti dalla l.r. 25/2025 e dalle presenti disposizioni, con il rigetto della domanda.
13. Nel caso in cui non ci fosse la necessaria copertura finanziaria, ne viene data comunicazione al richiedente. Qualora successivamente si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie, ne viene data comunicazione al richiedente, assegnandogli 60 giorni di tempo per l'eventuale aggiornamento della documentazione inerente la determinazione dei costi dell'intervento.

Articolo 24 **Concessione del contributo**

1. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento del soggetto competente, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
2. Ove vi sia la disponibilità delle risorse finanziarie, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al richiedente.

Articolo 25 **Rinuncia, rigetto e archiviazione delle domande**

1. L'impresa richiedente può formulare al soggetto competente, con le medesime modalità con cui ha presentato la domanda, istanza di rinuncia al contributo. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto competente avvia il

procedimento di archiviazione della domanda. Qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, prima o nel corso della sua erogazione, il soggetto competente provvede con proprio provvedimento alla revoca dell'agevolazione, con le modalità di cui all'articolo 29 delle presenti disposizioni.

2. L'archiviazione della domanda, sia quando avviene su istanza del richiedente sia nei casi di inerzia dello stesso di cui all'articolo 23 delle presenti disposizioni, viene perfezionata con comunicazione del soggetto competente.
3. Nei casi in cui il soggetto competente ravvisi la manifesta improcedibilità dell'istruttoria o l'assenza anche di un solo requisito previsto dalla l.r. 25/2025 e dalle presenti disposizioni, viene avviato il procedimento di rigetto della domanda, con le modalità previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il provvedimento di rigetto è adottato dal soggetto competente.

Articolo 26

Erogazione del contributo

1. I contributi di importo inferiore o uguale a 10.000 euro sono erogati in un'unica soluzione, a saldo delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Per i contributi di importo superiore a 10.000 euro, il beneficiario può chiedere un acconto quando è maturato, sulla base dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate, il 50% della spesa ammessa. La parte restante del contributo viene erogata a saldo, sempre sulla base dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Ai fini dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, è necessario presentare al soggetto competente, con le medesime modalità con cui ha presentato la domanda, apposita richiesta, utilizzando i moduli pubblicati sul sito regionale ed allegando le fatture originali e quietanzate, o documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nonché l'eventuale ulteriore documentazione prevista nei suddetti moduli. La Regione ha facoltà di predisporre un'apposita piattaforma per la presentazione delle domande, dandone comunicazione sul proprio sito.
4. In caso di investimenti riguardanti interventi edilizi oggetto di permesso di costruire o SCIA edilizia, ai fini del saldo del contributo è necessario allegare anche una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti che l'intervento effettuato è conforme a quello presentato in sede di domanda, nonché l'accatastamento, ove richiesto, e la documentazione relativa all'agibilità.
5. In caso di iniziative finalizzate a determinare un incremento delle prestazioni energetiche dell'unità locale che soddisfino la condizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni, ai fini dell'ottenimento del saldo del contributo è necessario acquisire anche l'APE post intervento ed indicarne al soggetto competente il codice di registrazione sul portale regionale Beauclimat.
6. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto competente effettua un sopralluogo per verificare l'intervento eseguito. In presenza di particolari circostanze, legate all'inaccessibilità stagionale dei siti o ai carichi di lavoro degli uffici, l'erogazione del saldo del contributo può essere disposta sulla base di documentazione fotografica fornita dal beneficiario.
7. Ai fini dell'ottenimento delle erogazioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari ogni elemento di dettaglio, giustificazione e documentazione, anche

fotografica, che reputi necessaria ai fini della verifica dell'intervento eseguito e dell'ammissibilità delle spese rendicontate, inclusa l'eventuale vidimazione, da parte degli Ordini professionali di competenza, delle parcelle relative alle spese di cui all'articolo 11, comma 2.

8. Il soggetto competente ha inoltre facoltà di richiedere, per eventuali spese per le quali sia ritenuto necessario, una specifica dichiarazione del richiedente, oppure, nel caso di investimenti riguardanti interventi edilizi oggetto di permesso di costruire o SCIA edilizia, del direttore dei lavori, che ne attesti la correlazione con gli obiettivi da raggiungere per le specifiche finalità previste dalla l.r. 25/2025, come indicate nella domanda di contributo.
9. In presenza di modifiche, risultanti dalla documentazione presentata per le erogazioni o dal sopralluogo effettuato, rispetto alla documentazione presentata con la domanda, così come, nel caso di lavori, in presenza di varianti in corso d'opera, il soggetto competente ha facoltà di richiedere un aggiornamento dello studio o degli studi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 delle presenti disposizioni, per la relativa tipologia di iniziative. In ogni caso, non possono essere erogate somme superiori all'importo del contributo concesso e, quindi, eventuali incrementi di spesa rispetto all'importo totale restano a carico del beneficiario.
10. Sulla base della documentazione presentata, il soggetto competente può escludere parte della spesa documentata, sulla base di valutazioni che facciano riferimento a prezzi di mercato, tipologia di intervento e di materiale, costi unitari parametrici e ad eventuali situazioni di particolare carattere ambientale, architettonico o tecnologico.
11. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che il beneficiario non risulti destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Nel caso in cui si riscontri la pendenza di un ordine di recupero, l'erogazione sarà sospesa fino a quando il beneficiario non avrà provveduto al rimborso oppure a depositare l'importo oggetto di restituzione su un conto corrente bloccato. L'erogazione a saldo del contributo è inoltre subordinata all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario che attesti di non aver beneficiato di altre agevolazioni per le medesime iniziative ed il medesimo intervento, e recante l'impegno a non richiederne altre, fatti salvi i casi di cumulabilità consentiti dalle norme vigenti e dalle presenti disposizioni.

Articolo 27

Trasferimento delle agevolazioni

1. Nel caso in cui, prima dell'erogazione del contributo, intervengano modifiche dell'assetto societario, trasformazione, fusione, scissione societaria, conferimento e cessione di azienda, successione a causa di morte o di donazione, il contributo può essere erogato in capo al soggetto subentrante.
2. Nel caso in cui le modifiche di cui al comma 1 intervengano dopo l'erogazione del contributo, esse non comportano la restituzione dello stesso, fermi restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione e la permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla l.r. 25/2025.
3. La richiesta di subentro nella titolarità della domanda, nella titolarità del provvedimento di concessione del contributo o nei relativi vincoli, è presentata al soggetto competente con le medesime modalità con cui ha presentato la domanda, utilizzando i moduli pubblicati sul sito regionale ed è corredata della documentazione comprovante le variazioni, prospettate o avvenute, e deve contenere l'impegno a:
 - a) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i periodi indicati all'articolo 12, comma 1, della l.r. 25/2025;

- b) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 25/2025 e dei criteri e modalità per la sua applicazione di cui alle presenti disposizioni, nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale, secondo procedure e modulistica predisposte dal soggetto competente;
- c) comunicare al soggetto competente, entro 30 giorni dalla data del suo verificarsi, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento dello stesso;
- d) comunicare al soggetto competente eventuali variazioni alle date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda;

Nella richiesta di subentro devono inoltre essere dichiarati:

- e) eventuali agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare per la medesima iniziativa ed il medesimo intervento;
- f) eventuali variazioni relativamente all'attività aziendale svolta o che si intende svolgere, nonché alla tipologia del servizio offerto;
- g) il titolo di godimento dell'immobile oggetto dell'intervento.

La Regione ha facoltà di predisporre un'apposita piattaforma per la presentazione delle domande, dandone comunicazione sul proprio sito.

- 4. L'alienazione dei beni oggetto di contributo effettuata nell'ambito della cessione d'azienda, se effettuata dopo che è trascorso un anno dall'erogazione del saldo del contributo, non comporta la restituzione dello stesso purché il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla l.r. 25/2025 e fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di agevolazione.
- 5. Il soggetto competente, verificata la completezza e la validità della documentazione presentata, e salvo che non emerga la mancanza di rispetto delle disposizioni della l.r. 25/2025, delle presenti disposizioni e di quelle di altre normative applicabili, autorizza, con proprio provvedimento, il mantenimento dell'agevolazione, e ne dà comunicazione al richiedente. Con riferimento alle maggiorazioni di cui all'articolo 16, i requisiti dei nuovi soggetti che subentrano nella compagine sociale sono verificati alla data della richiesta di subentro.
- 6. Nell'ipotesi in cui le valutazioni istruttorie effettuate in merito alla richiesta di subentro si concludano con esito negativo, il soggetto competente provvede a darne comunicazione al richiedente e, ove le modifiche di cui al comma 1 o 2 abbiano già avuto luogo, avvia il procedimento di revoca del contributo.
- 7. Nel caso in cui, per contributi richiesti o concessi al soggetto proprietario dell'immobile, muti la tipologia di attività in esso esercitata, questi deve darne mera comunicazione al soggetto competente, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli previsti dalla l.r. 25/2025 e dalle presenti disposizioni.

Articolo 28

Mutamento di destinazione dei beni finanziati e/o loro alienazione separatamente dall'azienda

- 1. Con riferimento all'articolo 12 della l.r. 25/2025, s'intende:
 - a) per alienazione separatamente dall'azienda, la cessione dei beni finanziati, a titolo oneroso o gratuito, anche in presenza di mantenimento dell'attività d'impresa dichiarata;
 - b) per mutamento di destinazione d'uso, la trasformazione o utilizzo dei beni finanziati nell'ambito di un'attività diversa da quella dichiarata per l'ottenimento del contributo, nonché la chiusura dell'attività;
 - c) per i beni immateriali vale, per analogia, il vincolo di cinque anni previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 12 della l.r. 25/2025.
- 2. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso:

- a) per i contributi concessi ai sensi del Capo II (Interventi a sostegno delle attività turistico-ricettive) della l.r. 25/2025, la trasformazione in un'attività non contemplata nell'articolo 3 della legge medesima e la trasformazione da attività alberghiera ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere) ad attività extralberghiera ai sensi della l.r. 11/1996;
 - b) per i contributi concessi ai sensi del Capo III (Interventi a sostegno delle attività commerciali) della l.r. 25/2025, la trasformazione in un'attività non contemplata nell'articolo 6 della legge medesima;
 - c) la chiusura dell'attività.
3. Il soggetto competente può autorizzare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 25/2025, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni immobili oggetto di contributo, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
 - b) fallimento o altre procedure concorsuali;
 - c) esecuzione immobiliare;
 - d) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
 - e) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni immobili agevolati;
 - f) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività, senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni, derivante da:
 - 1) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - 2) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa.
- L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.
4. Il soggetto competente può autorizzare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 25/2025, il mutamento di destinazione e/o l'alienazione separatamente dall'azienda dei beni mobili oggetto di contributo, nel caso di comprovata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, determinata dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) grave e accertata crisi del mercato o della località in cui opera l'impresa, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni;
 - b) fallimento o altre procedure concorsuali;
 - c) esecuzione immobiliare;
 - d) calamità naturale che ha interessato direttamente la località in cui è ubicata la struttura compromettendone la fruibilità;
 - e) eventi oggettivi, straordinari ed imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell'impresa tali da impedire la funzionalità dei beni immobili agevolati;
 - f) diseconomicità della gestione e/o grave e accertata situazione patrimoniale e finanziaria, protrattasi per un periodo non inferiore a 2 anni, oppure chiusura dell'attività, senza soluzione di continuità, da almeno 1 anno, derivante da:
 - 1) gravi, straordinarie ed oggettive situazioni familiari e di salute tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa;
 - 2) condizioni oggettive che non garantiscono il mantenimento di un'attività minima tale da consentire la sopravvivenza sul mercato turistico o commerciale dell'impresa;
 - g) condizioni oggettive che non consentano il mantenimento dei beni mobili finanziati.

L'impresa finanziata dovrà comunque documentare di aver svolto l'attività per un periodo non inferiore a 1 anno dalla data di erogazione del saldo del contributo.

5. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto beneficiario presenta al soggetto competente, tramite PEC, domanda di mantenimento del contributo, utilizzando i moduli pubblicati sul sito regionale e corredandola della documentazione comprovante la sussistenza dei necessari presupposti. La Regione ha facoltà di predisporre un'apposita piattaforma per la presentazione delle domande, dandone comunicazione sul proprio sito.
6. Effettuate con esito positivo le valutazioni istruttorie, il soggetto competente autorizza con proprio provvedimento il mantenimento dell'agevolazione. In caso di esito negativo delle valutazioni istruttorie, il soggetto competente provvede a darne comunicazione al richiedente e, ove il mutamento di destinazione dei beni finanziati e/o loro alienazione abbiano già avuto luogo, avvia il procedimento di revoca del contributo.

Articolo 29

Revoca del contributo

1. Nei casi previsti dall'articolo 14 della l.r. 25/2025, il soggetto competente avvia il procedimento di revoca del contributo, con le modalità previste dalla l.r. 19/2007. Il provvedimento di revoca è adottato dal soggetto competente.
2. Qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, delle presenti disposizioni, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 90 giorni, il contributo sarà altresì revocato.
3. La revoca del contributo può essere disposta dal soggetto competente anche nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo concesso.